

**SCHEMA DI CONTRATTO**  
**474/ACU/2022**

**Lotto \_\_\_\_**

INDICE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI .....	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO E DURATA.....	5
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI AFFIDATARIO .....	5
ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO .....	6
ARTICOLO 5 – PREZZI UNITARI – CORRISPETTIVO .....	7
ARTICOLO 6 – CONTABILITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI.....	8
ARTICOLO 7 - PENALI.....	8
ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	9
ARTICOLO 9 - RECESSO.....	12
ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO.....	12
ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	12
ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI.....	13
ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO .....	13
ARTICOLO 15 – ESECUZIONE IN DANNO.....	13
ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	14
ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	14
ARTICOLO 18 - MODIFICHE E VARIANTI.....	14
ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO .....	14
ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI.....	14
ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORAMENTO .....	15
ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE .....	17
ARTICOLO 24 - DOCUMENTI .....	17
ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI .....	17

**CONTRATTO DI APPALTO**

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'Amministratore Unico, ing. Domenico Ruggiero, nato a \_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

e

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale e Partita Iva \_\_\_\_\_ - (di seguito denominato "cessionario")

Congiuntamente definite "Parti".

**PREMESSO**

- 1) che ASIA Napoli S.p.A. gestisce servizi di igiene urbana e raccolta rifiuti sul territorio del Comune di Napoli; che l'organizzazione in essere prevede l'intercettazione separata delle varie frazioni merceologiche con sistemi di raccolta differenziata sia stradale che domiciliare e che tra questi attua la raccolta di imballaggi in materiali misti, C.E.R. 15.01.06; in tale ambito ASIA aveva necessità di individuare impianti presso i quali conferire la frazione di rifiuto secco con presenza predominante di imballaggi primari e secondari, contraddistinti con codici C.E.R. 15.01.06, da sottoporre alle attività necessarie alla valorizzazione dei rifiuti recuperabili ovvero il corretto smaltimento dei sovralli non recuperabili;
- 2) che, con Determina a contrarre dell'Amministratore Delegato di ASIA Napoli S.p.A. n. 19 del 19 gennaio 2022, è stata pubblicata, sulla GUUE \_\_\_\_\_, la procedura aperta n. 474/ACU/2022, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, avente ad oggetto la vendita degli imballaggi in materiali misti CER 15.01.06, provenienti dall'attività di raccolta differenziata, sia stradale che domiciliare, che ASIA svolge sul territorio cittadino, suddivisa in 5 lotti;
- 3) che il quantitativo stimato del rifiuto da cedere, nel periodo previsto e meglio specificato all'art. 2, comma 3, del presente Contratto, è stato suddiviso in 5 Lotti, riportati nella scheda sottostante. Le quantità presunte, il prezzo unitario e l'importo presunto a base di gara, sono i seguenti (gli importi sono Iva esclusa):

Lotti	t/anno	Prezzo Unitario €/t	Importo Presunto per il servizio base di 24 mesi
1	4000	100,00	800.000,00
2	4000	100,00	800.000,00

3	5000	100,00	1.000.000,00
4	6000	100,00	1.200.000,00
5	6000	100,00	1.200.000,00
<b>Importo totale</b>			<b>5.000.000,00</b>

- 4) che l'oggetto dell'appalto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 178 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della L. 12/06/19990, N. 146, così come modificata ed integrata dalla L. 83/2000 ed in quanto tale per nessun motivo può essere sospesa o abbandonata, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali la ditta aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mail, alla Stazione Appaltante, per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari;
- 5) che entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara sono pervenute le offerte di \_\_\_\_\_ operatori economici;
- 6) che all'esito delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria del lotto \_\_\_\_ la società \_\_\_\_\_;
- 7) che la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti generali e speciali dichiarati;
- 8) che in funzione della sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore ha presentato entro il termine stabilito, la documentazione prevista nella lex di gara ed in particolare, a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto, la garanzia definitiva.

La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

### **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI**

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Cessionario/Affidatario** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il contratto avente ad oggetto la cessione onerosa di cui sopra;
- per **Capitolato Speciale** si intende il Capitolato Tecnico accettato in sede di gara;
- per **Responsabile Unico del Procedimento** si intende l'ing. \_\_\_\_\_;

- per **Direttore dell'Esecuzione del Contratto** si intende il sig. \_\_\_\_\_;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Servizio** si intende la cessione onerosa di imballaggi in materiali misti con codice C.E.R. 15.01.06 provenienti da attività di raccolta differenziata che ASIA Napoli effettua sul territorio del Comune di Napoli e/o della provincia di Napoli, così come previsto dalla normativa ambientale;

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO E DURATA**

2.1 Costituisce oggetto del presente contratto la disciplina del servizio per la cessione onerosa di imballaggi in materiali misti con codice C.E.R. 15.01.06 provenienti da attività di raccolta differenziata che la Stazione Appaltante effettua sul territorio del Comune di Napoli e/o della provincia di Napoli, così come previsto dalla normativa ambientale.

2.2 Il Cessionario si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto in conformità alle modalità, ai tempi e alle condizioni tutte stabilite nel Disciplinare Tecnico.

2.3 La durata del contratto è fissata in 12 mesi decorrenti dal \_\_\_\_\_, inizio del servizio risultante da apposito verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto, sottoscritto dal \_\_\_\_\_ e dal Cessionario.

2.4 La Stazione Appaltante si riserva di:

- a) aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del 30% delle quantità a base di gara alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso, l'impresa aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- b) di prorogare, ai sensi dell'art.106 comma 11 del Codice dei contratti, la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

## **ARTICOLO 3 - OBBLIGHI CESSIONARIO**

3.1 Il Cessionario si obbliga ad eseguire il servizio appaltato nel rispetto delle modalità di svolgimento stabilite nel Disciplinare Tecnico ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) a garantire che le operazioni di ricezione effettuate presso l'impianto e/o eventuale piattaforma di stoccaggio provvisoria siano effettuate nel pieno rispetto del calendario e degli orari indicati al punto 4 del Disciplinare Tecnico o successivamente concordato con il Direttore dell'esecuzione;

- b) a garantire lo scarico giornaliero degli automezzi della Stazione Appaltante, nel rispetto delle norme di sicurezza;
- c) a garantire la disponibilità, per tutta la durata del contratto, di tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti ed i materiali necessari ed in regola con le vigenti normative e regolarmente autorizzati e/o abilitati dalle autorità competenti;
- d) a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante da danni procurati a terzi e/o cose nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- e) ad osservare quanto previsto nel Codice Etico della Stazione Appaltante e nel Codice di Comportamento, entrambi disponibili sul sito [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it) di cui dichiara di aver preso conoscenza;
- f) a nominare un Responsabile del Servizio, quale referente della Stazione Appaltante nell'esecuzione del Contratto, di cui dovranno essere forniti il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail. Quest'ultimo rappresenta l'interlocutore della Stazione Appaltante al quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve rivolgersi per impartire prescrizioni ed istruzioni sulle modalità di svolgimento delle prestazioni alle quali il Cessionario ed il personale impiegato devono attenersi;
- g) a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito in Tribunale del relativo ricorso;
- h) a segnalare *ad horas*, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
- i) a presentarsi, se espressamente richiesto, entro 24 ore dalla richiesta, presso l'ufficio della Stazione Appaltante, indicato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a mezzo di un suo incaricato, per ricevere comunicazioni che si rendessero necessarie.

#### **ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO**

- 4.1 Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/16, la Stazione Appaltante ha affidato al sig. Aldo Zincone l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) con il compito di:
- a) predisporre, previa autorizzazione del RUP, il verbale di avvio delle prestazioni contrattuali;
  - b) provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto;

- c) assicurare la regolare esecuzione del Contratto da parte del Cessionario, verificando che il servizio oggetto di affidamento sia eseguito in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico, nel Contratto e in ogni altra documentazione di gara;
- d) verificare ed approvare, entro 20 giorni dalla ricezione, la rendicontazione inviata dal Cessionario ai fini della successiva fatturazione da parte del Cessionario;
- e) impartire prescrizioni ed istruzioni in ordine alla corretta esecuzione del servizio, a cui il Cessionario deve attenersi rispettando i termini e le modalità di adempimento fissati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento di tali funzioni, si avvale anche di personale della Stazione Appaltante.

4.2 Le comunicazioni nei confronti del Cessionario, per il tramite del responsabile del servizio, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o e-mail. Il responsabile è tenuto a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della procedura.

#### **ARTICOLO 5 – PREZZI UNITARI – CORRISPETTIVO – REVISIONE PREZZI**

5.1 I prezzi per la determinazione del corrispettivo, nel mese di riferimento, sono i seguenti:

- ELEMENTO A: prezzo al rialzo offerto rispetto alla base di gara di € \_\_\_\_\_ per ogni tonnellata di rifiuto CER 15.01.06 con una percentuale di frazione estranea fino al limite del 30% pari a Euro \_\_\_\_\_/t. oltre Iva come per legge
- ELEMENTO B: offerta al ribasso in presenza di percentuali di frazione estranea maggiori rispetto al 30%, accertate in contraddittorio secondo le modalità indicate al punto 5 del Disciplinare delle attività: un importo unitario di Euro \_\_\_\_\_ oltre Iva come per legge per ogni tonnellata di frazione estranea eccedente la suddetta percentuale.

5.2 Gli importi indicati comprendono i costi per ogni tipo di attività effettuata dal Contraente relativamente al materiale conferito (CER 15.01.06) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la selezione, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato alla valorizzazione del rifiuto nonché lo smaltimento finale della frazione estranea fino al limite del 30%.

5.3 Fermo restando quanto previsto al precedente punto 5.1, il corrispettivo del contratto, relativamente al lotto \_\_\_\_\_, è pari a Euro \_\_\_\_\_,00 oltre Iva.

5.4 Revisione prezzi: a partire dal 13° mese la Stazione Appaltante provvederà all'adeguamento dei prezzi utilizzando l'indice di variazione FOI pubblicato dall' ISTAT dandone informazione preventiva al Contraente.

**ARTICOLO 6 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE  
PRESTAZIONI**

Entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono stati resi i servizi di cui trattasi, il Contraente dovrà inviare alla Direzione Operativa di ASIA (l'indirizzo e-mail [direzione.operativa@asianapoli.it](mailto:direzione.operativa@asianapoli.it)) il riepilogo delle quantità effettivamente conferite con l'indicazione del numero di formulano corrispondente. Il riepilogo dovrà essere corredato di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente ed in particolare della quarta copia del formulano di trasporto riportante l'attestazione di ricezione da parte della piattaforma autorizzata. Dopo il controllo, i Servizi Territoriali provvederanno ad inviare dati alla Direzione Amministrativa che emetterà la fattura di vendita relativa il cui valore sarà determinato dalle quantità per il prezzo unitario di cui ai precedenti comma del presente articolo.

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura che riporterà l'indicazione del numero di lotto, di gara, il mese e l'anno di riferimento.
2. I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario che sarà indicato in fattura dalla Direzione Amministrativa della Stazione Appaltante.
3. La cauzione definitiva verrà svincolata, mediante produzione, su richiesta del Contraente, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al successivo art. 10 o, in alternativa, dopo la cessazione del contratto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nel contratto e relativi a tutta la durata dello stesso.

**ARTICOLO 7 - PENALI**

1. La Stazione Appaltante si riserva di applicare fatti salvi i maggiori danni:
  - una penale di € 100,00/ora in caso di chiusura dell'impianto in difformità agli orari e ai giorni stabiliti al punto 4 del Capitolato Speciale;
  - una penale di € 250,00 per ogni carico di rifiuto non accettato dall'impianto.

Qualora tali inadempienze dovessero ripetersi per più di cinque volte, anche non consecutive, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante, a causa dell'inadempienza del Contraente, dovesse cedere ad altri impianti il materiale a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali.

In ogni caso, l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza del Contraente, a lei derivassero per qualsiasi motivo.

2. Salva l'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, qualora il Cessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del presente contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà affidare a terzi il servizio stesso ponendo a carico dell'inadempiente i relativi costi.
3. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, verranno contestati per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 5 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. Il Cessionario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al RUP nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Resta inteso che eventuali violazioni delle obbligazioni derivanti dal Contratto, non ricadenti nelle ipotesi contemplate nei punti precedenti, sono contestate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto mediante appositi ordini di servizio emessi nei 5 giorni successivi alla riscontrata violazione. Il Cessionario è tenuto a fornire spiegazioni motivate al fine di giustificare la violazione contestata, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalle contestazioni formulate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al RUP. Il RUP, nel caso in cui non accolga le giustificazioni addotte, dispone l'applicazione della penale. In tali circostanze si applicherà una penale di euro 100,00 per inadempienze agli obblighi contrattuali oggetto di contestazioni da parte del RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

4. Nelle ipotesi in cui cause di forza maggiore producano ritardi nell'espletamento del servizio, Il Cessionario, pena la decadenza dal diritto di eccezione, dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata al RUP e alla Stazione Appaltante che, previo accertamenti del caso, concorderà con l'impresa eventuali proroghe. Eventuali proroghe all'intervento avranno il solo scopo di esonerare il Cessionario dalle penali di cui al presente articolo, per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura.

#### **ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- 8.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Cessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[articolo 80](#) del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;
- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la gestione dell'impianto.

La risoluzione del Contratto nei casi contemplati dalle precedenti lettere ha effetto dal momento della ricezione da parte del Cessionario, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

8.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a) nel caso di accertata violazione da parte del Cessionario delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b) nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte del Cessionario senza giustificato motivo;
- c) in caso di violazione in materia di cessione del contratto come previsto al successivo articolo 14;
- d) nell'ipotesi di reiterate inadempienze da parte del Cessionario agli obblighi sanciti all'art. 3.1, lett. a) del presente Contratto;
- e) qualora il Cessionario non ottemperi, per due volte anche non consecutive, alle prescrizioni impartite, mediante ordini di servizio, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- f) qualora il Cessionario non rispetti, per due volte anche non consecutive, il calendario previsto nel DT o successivamente concordato con il DEC per le operazioni di scarico presso l'impianto e/o eventuale piattaforma di stoccaggio;
- g) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del Contratto.

Nei casi contemplati dalle precedenti lettere da a) a g), la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito al Cessionario dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per

controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

**Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)**

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti comportamenti del Cessionario costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto del Contratto tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati al Cessionario.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione del Contratto formula la contestazione degli addebiti al Cessionario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Cessionario abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del Contratto.

**Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)**

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza del Cessionario, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna al Cessionario un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con il Cessionario, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del Contratto.

**Effetti della risoluzione del Contratto**

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, il Cessionario ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restante il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

**Interpello progressivo degli altri concorrenti**

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione delle prestazioni contrattuali. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dal Cessionario in sede in offerta.

**ARTICOLO 9 - RECESSO**

La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto nelle ipotesi previste dall'art. 109 del Codice.

**ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO**

Il subappalto non è ammesso.

**ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Il Cessionario ha presentato la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria \_\_\_\_\_ (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016) e con scadenza al \_\_\_\_\_. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte del Cessionario. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di escutere la garanzia definitiva a seguito della risoluzione del Contratto disposta inadempimento del Cessionario, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Cessionario medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, il Cessionario avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro.

**ARTICOLO 12 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL’AFFIDATARIO**

Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Affidatario che si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine, l'Affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Affidatario.

La polizza è stata stipulata con \_\_\_\_\_ e con scadenza il \_\_\_\_\_ ed ha ottenuto la preventiva approvazione della Stazione Appaltante.

La polizza riporta l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata del contratto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO sono conformi a quanto previsto dalla lex di gara.

1. La garanzia è, inoltre, estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Affidatario.
2. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato finale di conformità.

#### **ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI**

1. L'Affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

#### **ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 105 comma 1, è fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità. In tal caso la Stazione Appaltante provvederà all'immediata risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ARTICOLO 15 – ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'Affidatario non esegua le prestazioni formalmente richieste dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dei suoi collaboratori, quest'ultima si

riserva di avvalersi di un altro operatore economico per l'espletamento di tali prestazioni, con addebito delle spese all'Affidatario.

#### **ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: \_\_\_\_\_.

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso:  
\_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_.

2. L'Affidatario si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

3. Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

#### **ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO**

L'Affidatario dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del contratto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Affidatario, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

#### **ARTICOLO 18 - MODIFICHE E VARIANTI**

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Affidatario a meno che non sia stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Qualora siano state apportate modifiche o variazioni non approvate dalla Stazione Appaltante esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

#### **ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Affidatario elegge domicilio \_\_\_\_\_, alla \_\_\_\_\_. Ogni variazione di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con posta certificata entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

2. La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

#### **ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico

dell'Affidatario. L'Affidatario si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

2. Ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge n. 221/2012 (di conversione del decreto legge 179/2012), l'Affidatario ha l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante le spese da quest'ultima sostenute per la pubblicazione degli estratti del bando di gara sui quotidiani.

## **ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORAMENTO**

1. L'Affidatario si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto il 1 agosto 2007 - tra la Prefettura di Napoli e le stazioni appaltanti della Provincia di Napoli - con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

### **Clausola n. 1**

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

### **Clausola n. 2**

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere.*

### **Clausola n. 3**

*La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.*

### **Clausola n. 4**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale*

*pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

**Clausola n. 5**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.*

**Clausola n. 6**

*La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

**Clausola n. 7**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.*

**Clausola n. 8**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 Euro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”*

2. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Affidatario si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Affidatario e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto

salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

3. L'Affidatario si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it).

#### **ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, la Stazione Appaltante dichiara che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

#### **ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE**

1. Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via bonaria ai sensi degli articoli 206 del D. Lgs n. 50/2016.
2. Solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, le controversie derivanti dal Contratto possono essere risolte in via transattiva ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs n. 50/2016.
3. Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

#### **ARTICOLO 24 - DOCUMENTI**

Formano parte integrante del Contratto, con conseguente obbligo dell'Affidatario di osservarne il contenuto, i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

- a) Capitolato Speciale;
- b) Offerta economica presentata dall'Aggiudicatario.

#### **ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.
2. Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.
3. Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative nonché ai seguenti atti dell'ANAC: D.Lgs. n. 50/2016; Codice Civile; D. Lgs. n. 81/2008 e smi; Legge n. 136/2010 e s.m.i.; Linee Guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione di appalti pubblici.
4. In caso di discordanza o contrasto tra le clausole del presente Contratto e quelle contenute negli altri atti di gara, prevarranno le prime sulle seconde.
5. Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e

sottoscritto con firma digitale.

Napoli \_\_\_\_\_

ASIA Napoli SpA

Il Cessionario